

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4782 del 11/09/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 ĩ ITALFRUTTA SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOC. CAMERLONA, VIA REALE N. 9 - . MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4958 del 08/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **ITALFRUTTA SRL** - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE FRUTTA PER LA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI SITO IN COMUNE DI RAVENNA LOC. CAMERLONA, VIA REALE N. 9. **MODIFICA SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATO che la **Società Italfrutta srl** per l'esercizio dell'attività di lavorazione frutta per la produzione di conserve alimentari sita in Comune di Ravenna – Loc. Camerlona, via Reale n. 9, risulta in possesso dell'AUA adottata con provvedimento della Provincia n. 2957 del 01/10/2015, rilasciata dal Comune di Ravenna con atto pg. 136600/2015 del 27/10/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 26/05/2017 e acquisita da questa SACARPAE con PGRA 7610/2017 del 01/06/2017 (Pratica Sinadoc 16801/2017), dalla **Società Italfrutta srl** (C.F./P.IVA 00166400390), con sede legale e impianto in comune di Ravenna - Loc. Camerlona, via Reale n. 9, intesa ad ottenere il rilascio di nuova AUA per modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento, sito in Ravenna – Loc. Camerlona, via Reale n. 9 (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ✓ Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";
- ✓ Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ *D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte V in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 2236 del 28 dicembre 2009 e smi* "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152/2006, parte V";
- ✓ criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 16801/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di lavorazione frutta per la produzione di conserve alimentari;
- in data 26/05/2017 la **Società Italfrutta srl** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna istanza di modifica sostanziale dell'AUA, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art 269 del DLgs n. 152/2006 e smi) – per la quale si richiede la modifica sostanziale. La modifica richiesta prevede: la realizzazione di una nuova attività di saldatura, anche inox, finalizzata a piccole riparazioni interne allo stabilimento, mediante unità mobile di saldatura dotata di idoneo sistema di abbattimento delle polveri; il declassamento dell'impianto termico produttivo principale, a metano, dagli attuali 6 MW a 5,9 MW, con conseguente esclusione dell'applicazione dei controlli automatici previsti dall'art.294, comma 1) del DLgs n.152/2006 e smi.

- autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento, sito in Ravenna – Loc. Camerlona, via Reale n. 9 (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92). di cui si chiede il rilascio.;

- la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento, comporta la modifica sostanziale dell'AUA n. 2957 del 01/10/2015, e pertanto il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, come comunicato con nota PGRA 8014/2017 del 09/06/2017, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa;
- con nota PGRA 8687/2017 del 26/06/2017, questa ARPAE SAC trasmetteva allo SUAP la nota PGRA 8610/2017 del 22/06/2017 contenente le richieste di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, ai fini della determinazione di conclusione del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, così come comunicato alla Ditta dallo SUAP con nota PGRA 9779/2017 del 17/07/2017;
- con nota PGRA 10284/2017 del 26/07/2017 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE SAC la documentazione integrativa richiesta, presentata dalla Ditta in data 24/07/2017, contenente anche una richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria già ricompresa nell'AUA n. 2957 del 01/10/2015;
- con nota PGRA 10871/2017 del 09/08/2017 lo SUAP trasmetteva a questa ARPAE SAC ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 28/07/2017;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, risulta acquisito con nota PGRA 11905/2017 del 04/09/2017 il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE - Servizio territoriale di Ravenna per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento e per la modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria. Inoltre nel medesimo parere sono state inserite alcune nuove prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione di nuova AUA per modifica sostanziale a favore della **Società Italfrutta srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione frutta per la produzione di conserve alimentari, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Italfrutta srl** (C.F./P.IVA 00166400390), con sede legale e impianto in comune di Ravenna - Loc. Camerlona, via Reale n. 9, per l'esercizio dell'attività di lavorazione frutta per la produzione di conserve alimentari, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata con provvedimento della Provincia n. 2957 del 01/10/2015, rilasciata dal Comune di Ravenna con atto pg. 136600/2015 del 27/10/2015.
3. In particolare la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna;
 - autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, provenienti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento sito in Ravenna – Loc. Camerlona, via Reale n. 9 (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992) - di competenza ARPAE SAC di Ravenna.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali ,
 - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche le emissioni in atmosfera.
 - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, provenienti dall'impianto di depurazione asservito al proprio stabilimento;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .

Condizioni

- a) le acque da scaricare, derivanti lavorazione della frutta fresca e conservata per la produzione di frutta sciroppata, macedonia, cocktail di frutta e purea di frutta, con un massimo produttivo da giugno a dicembre dalla sono costituite da:
1. acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione della frutta fresca che si originano dai seguenti cicli produttivi:
 - spurghi del sistema di trasporto della frutta per l'alimentazione della linea trattamento delle pesche con getto di acqua dopo la pelatura chimica e trattamento delle pere con getto d'acqua dopo pelatura meccanica;
 - lavaggio della frutta dopo pelatura e cernita;
 - spurghi delle torri di raffreddamento e acqua di raffreddamento non riciclata;
 - lavaggio pavimenti e macchinari ;
 - acque meteoriche di dilavamento potenzialmente inquinate da scarti di lavorazione depositati sui piazzali asfaltati;
 - spurghi di fondo del generatore della centrale termica;
 - rigenerazione dell'impianto di demineralizzazione;
 2. acque di raffreddamento, una parte delle acque di lavaggio pavimenti e macchinari, le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento che non necessitano di grigliatura o di neutralizzazione e una parte delle acque meteoriche dei piazzali potenzialmente inquinate, che si immettono direttamente nel collettore che convoglia i reflui all'impianto di depurazione; le restanti acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento (zona impianto di sollevamento e grigliatura) si immettono nel pozzetto di sollevamento che alimenta la stazione di grigliatura; le acque reflue all'occorrenza possono essere addittivate con acido fosforico e con urea per il dosaggio dei sali nutritivi e con acido solforico per la correzione del pH, dopodiché immesse nel medesimo collettore collegato all'impianto di depurazione;
 3. relativamente alle acque meteoriche di dilavamento, lo stabilimento ha due reti fognarie di acque meteoriche non contaminate (coperture dei fabbricati, transito e carico/scarico mezzi, deposito temporaneo di bancali e casse di legno, parcheggio aziendale) che recapitano entrambe nello Scolo Canala, una attraverso un fosso podereale e l'altra attraverso il fosso stradale di via Reale. In entrambe le reti fognarie, prima dello scarico, è comunque previsto il passaggio in una vasca di disoleazione e decantazione. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (circa 4.400 mq) potenzialmente inquinate, dove sono depositati residui di lavorazione (pezzi di frutta, torcoli, bucce) sono state classificate acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR n. 286/05 e sono inviate sempre all'impianto di depurazione aziendale, e una parte di queste previo trattamento di grigliatura;
- b) le suddette acque vengono trattate in un impianto di depurazione costituito da:
- una vasca di omogeneizzazione e bilanciamento di tipo aerata a fanghi attivi; in cui è possibile realizzare l'accumulo delle acque durante le ore di lavorazione (8 o 16 ore) e la distribuzione nell'arco delle 24 ore all'impianto biologico a fanghi attivi; la vasca è dotata di un aeratore superficiale veloce;
 - da una vasca di ossidazione biologica dotata di due aeratori superficiali di tipo lento;
 - da un sedimentatore a ponte raschiante, da cui vengono estratti i fanghi per essere riciclati nella vasca di omogeneizzazione o nella vasca di ossidazione;
- c) all'uscita del sedimentatore le acque depurate sono inviate a tre lagune di stabilizzazione allo scopo di completare il processo di depurazione; dall'ultima laguna le acque sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo (indicato con la dicitura "pozzetto prelievo campioni n.2"), nel canale Bagarina, bacino idrografico del Canale Candiano;

Prescrizioni

1. lo scarico delle acque reflue industriali (punto n.2) deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.L.vo n.152/06;
2. Ai fini del controllo dei limiti sopraindicati il campionamento delle acque reflue industriali può essere effettuato in maniera istantanea, in quanto le caratteristiche qualitative dello scarico non possono variare in breve tempo, essendo l'impianto di trattamento dotato di una vasca di omogeneizzazione che equalizza le acque di lavorazione in ingresso alla sezione biologica ed inoltre lo scarico avviene previo stazionamento nei bacini di lagunaggio;
3. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli,
4. il pozzetto di prelievo ai fini del controllo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del DLgs n. 152/06 e s.m.i, deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema;
5. va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento acque reflue industriali al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dal DLgs n.152/06 – Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza, ed eventualmente le manutenzioni annotate;
6. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad ARPAE SAC e Sezione Territoriale ARPA di Ravenna;
7. **va sostituito, prima dell'inizio della campagna 2018, il telo in plastica posto a protezione delle pareti e del fondo della vasca di ossidazione biologica (n.5) costruita in terra battuta. Una volta terminate tali operazioni e prima del nuovo riempimento della stessa, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna dell'avvenuta impermeabilizzazione, al fine di permettere l'effettuazione delle opportune verifiche;**
8. **prima dell'inizio della campagna 2018, dovrà essere effettuata la perizia geologica, attestante l'impermeabilità del terreno delle vasche n.4 e 7 (rif. tavola 2/3 revisione del 19/07/2017). Tali perizie dovranno essere trasmesse ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna per le opportune valutazioni del caso;**
9. la planimetria generale della rete fognaria denominata Tav. n.1 e lo schema tecnologico di massima denominato tavola 2/3 revisione del 19/07/2017, riportante il pozzetto ufficiale di prelevamento n.2 costituiscono parte integrante della presente AUA.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- ✓ La Ditta Italfrutta srl svolge attività di lavorazione frutta nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Reale, n.9, località Camerlona;
- ✓ Con la domanda di modifica sostanziale della precedente AUA, la ditta richiede le seguenti modifiche sostanziali per le emissioni in atmosfera:
 - ➔ realizzazione di una nuova attività di saldatura, anche inox, finalizzata a piccole riparazioni interne allo stabilimento, mediante unità mobile di saldatura dotata di idoneo sistema di abbattimento delle polveri e attività meccaniche quali tornitura, taglio con sega a nastro, ecc. con utilizzo di olio emulsionabile. Quest'ultima attività rientra nelle fattispecie di cui all'art.272, comma 1) del Dlgs n. 152/2006 e smi;
 - ➔ declassamento della potenzialità dell'impianto termico produttivo principale, a metano (Emissione E1), dagli attuali 6 MWt a 5,9 MWt, con conseguente esclusione dell'applicazione dei controlli automatici previsti dall'art.294, comma 1) del Dlgs n.152/2006 e smi.
- ✓ Le emissioni in atmosfera provengono pertanto da: due generatori di vapore, E1,E2, aventi potenzialità rispettivamente pari a 5,9 MWth e 3,488 MWth; da due aspirazioni di vapor d'acqua dal pastorizzatore e dall'exhauser (E3,E4); sfiato di vapor d'acqua dal pastorizzatore (E5); aspirazione di vapore d'acqua dal preparatore sciroppo (E6); torri di raffreddamento a cui afferiscono le emissioni E7A/B, E8A/B, E9, E10. Nello stabilimento è inoltre presente una caldaia a metano ad uso civile di potenzialità pari a 56,2 kW;
- ✓ Presso lo stabilimento della Ditta Italfrutta srl, è presente anche un impianto di depurazione delle acque reflue (potenzialità 40000 AE) e comprende una linea di trattamento fanghi, costituita da un sedimentatore (n.6) e da una vasca di accumulo (n. 7). Nella vasca di accumulo avviene sia l'ispessimento per gravità che la stabilizzazione, mediante sosta prolungata. I fanghi, dopo il periodo di essiccamento naturale, vengono estratti dall'impianto di depurazione e portati allo spandimento su terreno agricolo;
- ✓ Per la linea di trattamento fanghi, in mancanza di criteri specifici per il contenimento delle emissioni, vengono adottati i criteri individuati nell'Autorizzazione in Via Generale, di cui alla DGR n. 995/2012, quali criteri minimi per la gestione dell'impianto con emissioni provenienti dalla linea trattamento fanghi.

Limiti:

I limiti di emissione che la **Ditta Italfrutta srl - Stabilimento di Ravenna, località Camerlona**, è tenuta a rispettare sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE E1 – GENERATORE DI VAPORE A METANO -

Portata massima	8600	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	16 h/g per 150 gg/anno	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – GENERATORE DI VAPORE A METANO -

Portata massima	4300	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	16 h/g per 50 gg/anno	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Emissioni E3, E4 – Aspirazione di vapor d'acqua dal pastorizzatore e dall'exhauser

Emissione E5 – Aspirazione di vapor d'acqua dal pastorizzatore

Emissione E6 – Aspirazione di vapor d'acqua dal preparatore sciroppo

Emissioni E7A/B, E8A/B, E9, E10 – Torri di raffreddamento ad acqua

Per tali punti non si indicano limiti specifici, in quanto le emissioni sono costituite esclusivamente da vapor d'acqua.

Emissioni provenienti dalla linea trattamento fanghi:

- **Ispessitore (vasca 7) - emissione diffusa;**

Rispetto ai criteri minimi indicati nella DGR n. 995/2012, per le emissioni diffuse provenienti dalla fase di ispessimento a gravità (vasca 7), si conferma che tale fase rispetta i criteri minimi di cui alla DGR n. 995/2012;

Prescrizioni:

1. **Le attività di trattamento fanghi devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare la diffusione di sostanze odorigene;**
2. **Le eventuali ulteriori lavorazioni meccaniche accessorie svolte nell'officina che possono sviluppare polveri secche (ad es. molatura), devono comunque essere svolte con l'ausilio di aspirazioni localizzate sul punto di lavoro. Analogamente dovrà essere prevista la captazione dei fumi derivanti dalle operazioni di taglio ossiacetilenico;**
3. **Per le emissioni convogliate E1 ed E2, i camini** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene

del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta é tenuta ad annotare (o allegare) su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
- ✓ le manutenzioni che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti termici **con frequenza almeno annuale**;
 - ✓ il quantitativo di materiale per saldatura utilizzato, **con frequenza mensile**;
 - ✓ le eventuali anomalie alla linea di trattamento fanghi.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO ASSERVITO AL PROPRIO STABILIMENTO.

- a) La Società Italfrutta srl., svolge un'attività di lavorazione stagionale di frutta fresca e conservata per la produzione di frutta sciroppata, macedonia, cocktail allo sciroppo. Tale attività rientra nella tipologia agroindustriale, di cui all'allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni, con produzione di fango palabile stagionale e discontinua, ricadente nel periodo luglio - dicembre;
- b) **L'azienda non ha apportato modifiche sostanziali sia al ciclo di depurazione delle acque reflue industriali sia al ciclo di trattamento dei fanghi destinati all'utilizzo agronomico.**
- c) **i fanghi oggetto della presente autorizzazione sono destinati all'utilizzazione diretta in agricoltura senza l'accumulo in centri di stoccaggio intermedi**, ai sensi di quanto stabilito al punto 4.8 comma 3 della DGR n.1801/2005, essendo la Società Italfrutta Srl soggetto produttore e contestualmente utilizzatore dei fanghi.
- d) l'impianto di depurazione da cui si originano i fanghi, ha una potenzialità pari a 40.000 abitanti equivalenti;

Il trattamento delle acque di processo prevede l'invio delle acque ad una vasca di accumulo, omogeneizzazione e bilanciamento di tipo aerato a fanghi attivi per consentire una predepurazione e un innalzamento del potenziale ossido – riduttivo dell'acqua da trattare.

Le acque predepurate vengono inviate alla vasca di ossidazione biologica dotata di tre aeratori superficiali galleggianti. In tale vasca si realizza la depurazione biologica di tipo estensivo a basso carico, processo che prevede il mescolamento e l'agitamento delle acque reflue con fanghi liquidi altamente attivi dal punto di vista batteriologico. La degradazione aerobica della massa inquinante avviene grazie alla miscelazione dei microrganismi depuratori con l'effluente da trattare. In un secondo momento, le acque trattate vengono separate dai "fanghi depuratori".

Le acque con i fanghi attivi vengono inviate successivamente al sedimentatore a ponte raschiante da cui i fanghi vengono estratti mediante pompe e riciclati in vasca di omogeneizzazione e in vasca di ossidazione.

Le acque depurate vengono inviate a tre lagune di stabilizzazione allo scopo di completare il processo di depurazione.

- e) La vasca utilizzata per l'ispessimento, accumulo e stabilizzazione dei fanghi di supero dell'impianto di depurazione è quella indicata nella Tavola 2/3 Impianto di depurazione acque di scarico - revisione del 19/07/2017 con il n.7 ed è costruita in terra battuta. La ditta dichiara che il terreno della vasca è argilloso e naturalmente impermeabile.
- f) In ottemperanza alle *Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*, i fanghi in oggetto sono sottoposti ad un trattamento di stabilizzazione consistente nel deposito a lungo termine.
- g) Quando nella vasca di ossidazione i fanghi risultano in eccesso, le acque con i fanghi attivi non vengono inviate al sedimentatore ma i fanghi vengono estratti mediante pompe ed inviati direttamente nella vasca di accumulo (indicata nella planimetria Tavola 2/3 - "schema tecnologico di massima" revisione del 19/07/2017 con il n. 7) dove avviene sia l'ispessimento che la stabilizzazione. L'acqua derivante dalla decantazione viene ripresa con una pompa e re immessa nel ciclo di depurazione. La vasca di accumulo viene quindi utilizzata solo in tale circostanza, come fase **finale di stabilizzazione a lungo termine** prima dell'utilizzo agronomico. Di conseguenza, tolti i fanghi la vasca di accumulo rimane vuota.
- h) la quantità di fango stimata per lo spandimento agronomico, riferibile a sei stagioni lavorative dall'agosto 2011 al maggio 2017 ammonta a circa 900 tonn tal quali, pari a 164,7 tonn di sostanza secca ;
- i) i mezzi impiegati sono costituiti da autocarri cassonati idonei al trasporto dei fanghi, da carri spandiletame per la distribuzione sul terreno e da trattori e idonee attrezzature per la lavorazione dei terreni e l'interramento dei fanghi ,

- j) La caratterizzazione preventiva dei fanghi ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo agronomico, ha evidenziato che i rapporti di prova relativi ai campionamenti del fango a carico del produttore presentano caratteristiche analitiche conformi al Dlgs 99/92 e DGR n. **2773/04**.
- k) le analisi dei terreni delle zone omogenee sono conformi rispetto ai valori limite indicati nell'allegato 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 2773/04 e successive modifiche e integrazioni e il Piano di Distribuzione dei Fanghi è stato allegato alla domanda di autorizzazione ;

PRESCRIZIONI

1. ai sensi di quanto stabilito al punto 4.8 comma 3 della DGR n.1801/2005, si possono conferire i fanghi direttamente dall'impianto di produzione ai terreni agricoli, senza il passaggio da un impianto di stoccaggio, **limitatamente al periodo estivo, che va da giugno ad ottobre;**
2. Sulla **vasca di ispessimento e stabilizzazione** indicata col **n. 7 (rif. tavola 2/3 revisione del 19/07/2017)**, che costituisce la fase finale del trattamento delle acque reflue dello stabilimento prima dell'utilizzo agronomico, **dovrà essere effettuata una perizia geologica attestante l'impermeabilità del terreno, ogni volta che questa verrà completamente vuotata dai fanghi** destinati all'utilizzo agronomico. La perizia geologica dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna per le opportune valutazioni del caso.
3. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
4. qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
5. qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
6. nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
7. la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
8. Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
9. dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
10. i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
11. **è fatto obbligo, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente,** l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale; facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa Struttura di ARPAE;
12. la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse

modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;

- 13. l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi.** Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, tramite **PEC o a mezzo fax, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente** utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato D);
- 14.** è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- 15.** al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- 16.** l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- 17.** il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati;
- 18.** Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- 19.** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale:
 - A. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggiere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - B. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 - C. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 - D. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 - E. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego -superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 - F. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 - G. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 - H. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII

della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;

I. Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n.. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ARPAE

- SAC

Fax 0544/258014

- Servizio territoriale competente

OGGETTO: Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura
(ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

Comune	Indirizzo	Foglio	Particella/e	Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

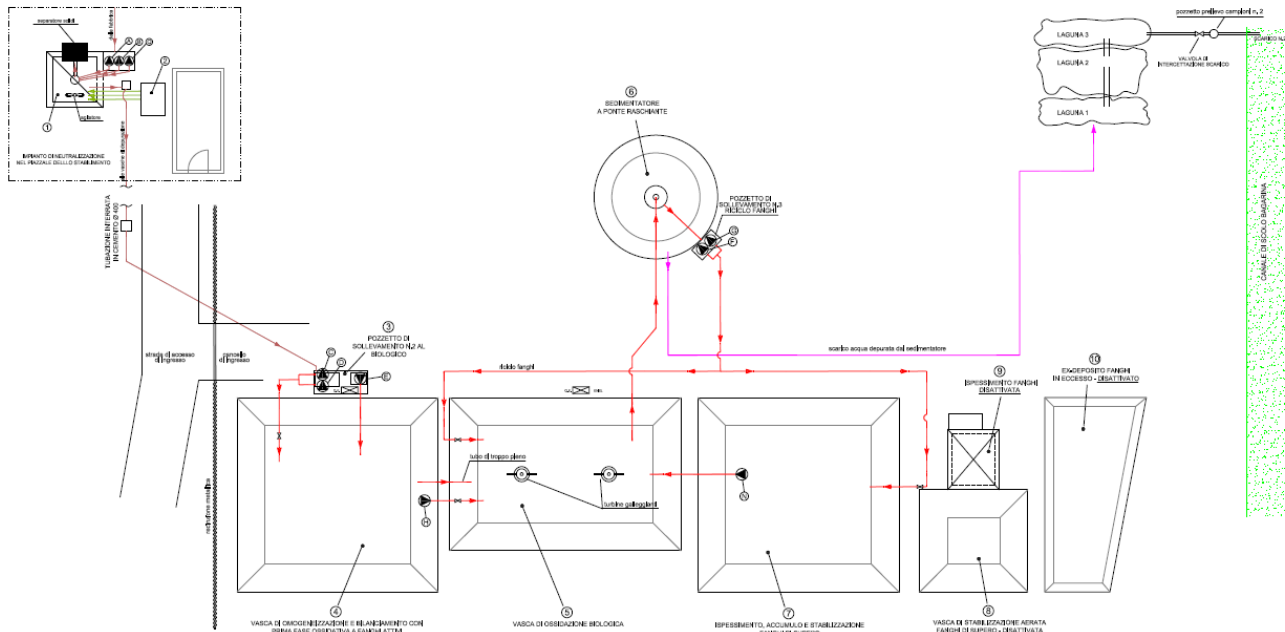
_____ I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;

Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____ recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.